

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 50-2460

D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 concernente l'approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2011/2012, delle relative istruzioni operative e delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio ad alcune specie. Modifiche agli allegati A e B a seguito della l.r. 11 luglio 2011, n. 10.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'articolo 45, comma 2 della l.r. 70/96 e s.m.i., che individua i seguenti oggetti del calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
- e) periodi, modalità per l'addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

visto, altresì, l'art. 46, commi 2 e 3 della citata l.r. 70/96 che stabiliscono rispettivamente il numero massimo di capi di fauna selvatica che ogni cacciatore può complessivamente abbattere durante l'intera stagione venatoria e le variazioni al carniere stagionale;

vista la legge regionale 11 luglio 2011 n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011" e, in particolare, l'art. 8 ("Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70") che:

ha abrogato il comma 3 dell'art. 46 della l.r. 70/96;

ha modificato la lettera a) del citato art. 46, comma 2, concernente il carniere stagionale relativo agli ungulati come segue:

"a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla Giunta regionale";

ha sostituito il comma 4 dell'art. 48 della l.r. 70/96 come segue:

"4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.";

ha abrogato la lettera h) del comma 1 dell'art. 49 della l.r. 70/96;

vista la D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 con la quale, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 70/96 e s.m.i., è stato approvato il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2011/2012, le relative istruzioni operative supplementari e le modifiche dei periodi per l'esercizio venatorio ad alcune specie;

visto il punto 4) Carniere giornaliero e stagionale riportato nell'Allegato A alla citata D.G.R. n. 45-2200 del 13.06.2011 di approvazione del Calendario venatorio regionale;

visti i punti 3 (Divieti) e 4 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) nell'Allegato B alla citata D.G.R. n. 45-2200 del 13.6.2011 di approvazione del Calendario venatorio regionale;

ritenuto di adeguare i citati punti alle intervenute nuove disposizioni legislative;

vista la nota prot. n. 18078/DB1111 del 25 luglio 2011 con la quale l'Assessore all'Agricoltura e foreste, caccia e pesca ha trasmesso alla Commissione consiliare competente l'articolato che disciplina le opportune limitazioni all'uso del fucile provvisto di canna ad anima rigata, per il prelievo delle specie cinghiale e volpe;

ritenuto, pertanto opportuno, nelle more dell'approvazione della regolamentazione regionale, applicare le limitazioni ordinarie di sicurezza previste dalla legge 157/92, dalla legge regionale 70/96 e dalle disposizioni attuative;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni riportate in premessa,

- di sostituire le lettere a) e b) del punto 4.2. relativo al Carniere giornaliero e stagionale riportato nell'Allegato A alla D.G.R. n. 45-2200 del 13.6.2011 di approvazione del calendario venatorio regionale, con la seguente:

“a) cinghiale: dieci capi annuali; ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA, approvati dalla Giunta regionale”;

- di revocare il punto 4.3 riportato nell'Allegato A alla D.G.R. n. 45-2200 del 13.6.2011 di approvazione del calendario venatorio regionale; le lettere successive assumono l'alfabetizzazione progressiva conseguente;

- di revocare la lettera g) del punto 3.1 relativa ai divieti, riportata nell'Allegato B alla D.G.R. n. 45-2200 del 13.6.2011 di approvazione del calendario venatorio regionale; le lettere successive assumono l'alfabetizzazione progressiva conseguente;

- di sostituire il punto 4.4 relativo ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, riportato nell'Allegato B alla D.G.R. n. 45-2200 del 13.6.2011 di approvazione del calendario venatorio regionale con il seguente:

“4.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.

Nelle more dell'approvazione della regolamentazione regionale si applicano le limitazioni ordinarie di sicurezza previste dalla legge 157/92, dalla legge regionale 70/96 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)